

Disposizioni relative ai diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Con la legge 7 dicembre 2023 n. 193, denominata *“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”*, è stato introdotto il così detto **“diritto all’oblio oncologico”**.

Tale espressione indica il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né tanto meno ricevere richieste di informazioni e/o di sottoporsi a visite mediche o esami in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti assicurativi.

Darta Saving intende dunque informarla che a far data dal 2 gennaio 2024 – data di entrata in vigore della norma – non è possibile richiedere (ed in ogni caso lei non è tenuto a fornire) informazioni o di sottoporsi a visite mediche o esami relativi a patologie oncologiche dalle quali si possa considerare guarito. In base alle indicazioni fornite dalla legge e dal Provvedimento IVASS n. 169/2026 una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute. Per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Tale periodo è ridotto della metà (5 anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

Con decreto attuativo del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 è stato definito l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori in attuazione di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2023 n. 193, che è disponibile al link [Darta Saving Life Assurance dac » Comunicazione ai clienti](#)

Il cliente che abbia fornito le informazioni relative al proprio stato di salute prima della stipula/rinnovo del contratto in relazione a patologie di cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva - nei termini previsti dalla legge - deve inviare la certificazione attestante l’avvenuta guarigione.

Qualora le informazioni sulla patologia siano state fornite precedentemente, queste non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio, decorso il termine stabilito dalla legge.

Darta Saving la informa inoltre che la violazione delle disposizioni nella stipula dei contratti successiva all’entrata in vigore della Legge determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi dichiarati dalla legge e non comporta la nullità del contratto.

La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio.

Allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024

Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico:

Tipo di tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni – Uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1

Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5